

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 11451 Anno 2019**

**Presidente: DI IASI CAMILLA**

**Relatore: CAPRIOLI MAURA**

**Data pubblicazione: 30/04/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 15612-2016 proposto da:

DOGRE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 155, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO FUMAROLA;

**- ricorrente -**

**contro**

SOCIETA' ITALIANA PUBBLICITA' ESTERNA SIPE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLAGRANDE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO LARUFFA;

**- resistente con atto di costituzione -**

avverso la sentenza n. 669/2016 della COMM.TRIB.REG.

2019

2237

di MILANO, depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 11/04/2019 dal Consigliere Dott. MAURA  
CAPRIOLI.

Fatto

Ritenuto che :

Con sentenza nr 69/2016 la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello proposto dalla Società Italiana Pubblicità Esterna S.I.P.E. s.r.l. avverso la decisione nr 764/2014 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso presentato dalla Sipe s.r.l. relativamente a sei avvisi di accertamento notificati in data 4.10.2012 dalla Dogre s.r.l. ,quale concessionaria del Comune di Sesto San Giovanni, avente ad oggetto l'omessa dichiarazione e l'insufficiente corresponsione dell'imposta nonché l'omesso pagamento dell'imposta riguardante una variazione di pubblicità su impianti di proprietà della stessa Sipe relativa al "soggetto pubblicizzato" e cioè colui che produceva, vendeva la merce o forniva i servizi oggetto della pubblicità'. La CTR riteneva ingiustificata la pretesa dell'appellante di ottenere una nuova imposta per ciascuna variazione intervenuta sullo stesso supporto nel medesimo anno solare dovendosi considerare l'imposizione legata all'utilizzo del supporto pubblicitario e non al soggetto rappresentato.

Escludeva di conseguenza che si potesse configurare un caso di omessa denuncia di variazione della pubblicità nel caso in esame in quanto la variazione soggettiva era stata comunque portata a conoscenza del creditore d'imposta e che l'eventuale ritardo non era in alcun modo finalizzato all'omissione di pagamento dell'imposta dovuta.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la società Dogre s.r.l. affidando a due motivi cui resiste la società Sipe s.r.l.

Con il primo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 5,6,8,9,12 e 23 del Dlvo nr 507/1993, in relazione all'art 360 ,primo comma nr 3 .

In particolare contesta alla luce del complesso quadro normativo che regola il settore, una non corretta interpretazione delle previsioni

legislative ribadendo che la variazione del soggetto pubblicizzato integrerebbe una nuova pubblicità.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art 8, comma 1 e 23 del Dlvo nr 507/93 osservando che la dichiarazione tardivamente effettuata violerebbe il disposto dell'art 8 e 23 del Dlgs nr 507/1993 che impone l'obbligo della dichiarazione prima dell'inizio della pubblicità con conseguente applicazione dell'art 23 che a tale adempimento collega la sanzione del 100%.

Le censure veicolate con il primo motivo non sono condivisibili .

Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie occorre muovere dall'articolo 8 del D.Lgs. n.507 del 1993, attuativo della Legge Delega n. 421 del.1992 al Governo a riformulare la disciplina dell' imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'art. 8 stabilisce al primo comma che - "Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione .. nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati...."; il secondo comma prevede che "La dichiarazione deve esser presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Il successivo comma precisa che la dichiarazione annuale ha effetto anche per gli anni successivi purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Dal combinato disposto delle due norme se ne deduce che è configurabile una nuova imposizione (limitata al solo conguaglio) solo se è modificata la

superficie o il tipo di pubblicità intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio.

Va inoltre osservato che la portata applicativa della previsione di legge su richiamata nel momento in cui stabilisce una maggiorazione dell'imposta non può che essere strettamente limitata alle sole ipotesi come ivi descritte.

Correttamente in questo quadro il giudice di appello ha individuato il soggetto passivo nella società Sipe ,quale titolare dell'impianto pubblicitario , ed ha ritenuto che il subentro del nuovo soggetto reclamizzato non abbia comportato una variazione del rapporto di imposta dal lato passivo e dal lato oggettivo.

Una tale modifica ,che non ha infatti determinato una variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità realizzata ,non può giustificare il pagamento dell'imposta già versata per l'intero anno di riferimento.

Né argomenti a sostegno della tesi di parte ricorrente possono rinvenirsi nel secondo comma dell'art 6 menzionato.

Tale norma configura una responsabilità solidale per il debito di imposta (che grava in via principale sul soggetto titolare dell'impianto) in capo al "soggetto reclamizzato" per una evidente funzione di garanzia al fine di assicurare più agevolmente il recupero dell'imposta nell'ipotesi di mancato assolvimento da parte del soggetto passivo degli obblighi contributivi di cui lo stesso è gravato e non offre quindi alcun appiglio per la tesi che ad ogni variazione corrisponda la nascita di una nuova imposta e tanto meno di un'imposta aggiuntiva rispetto a quella già versata per lo stesso periodo e per lo stesso mezzo pubblicitario. La variazione produce un nuovo debito di imposta solo se essa corrisponde ad un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di un'imposizione maggiore. Ma in queste ipotesi è irrilevante che sia modificato o meno anche il soggetto reclamizzato.

Le conclusioni sin qui raggiunte non possono che portare al rigetto del secondo motivo in assenza delle condizioni normative cui la legge collega l'irrogazione della sanzione.

Il ricorso va rigettato.

La novità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti specifici giustificano la compensazione delle spese della presente fase.

p.q.m.

La Corte di Cassazione

rigetta il ricorso ; compensa le spese della presente fase;  
dà atto ,ai sensi del DPR nr 115 del 2002 ,art 13,comma quater,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria, il 11.4.2019.

Depositato in Cancelleria il

Il Presidente

( dott.ssa Camilla Di Iasi)

